



Scambio di lettere tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate.

A.C. 2657-A

Dossier n° 356/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
9 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2657-A
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede
Iniziativa:	Governativa

Premessa

Il disegno di legge in esame, **già approvato dal Senato** nella seduta del 9 settembre 2020 ([S. 1763](#)) e **non modificato** dalle Commissioni III e IV della Camera è formato da sette articoli divisi in due distinti capi.

Il **capitolo** (articoli 1-3), reca la ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede **sull'assistenza spirituale alle Forze armate**, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018. Capo I

L'intesa in esame è stata negoziata da una Commissione paritetica che ha operato presso la struttura permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Dopo la conclusione del negoziato, avvenuta il 18 dicembre 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato l'intesa nella riunione dell'8 febbraio 2018. L'intesa, come sopra ricordato, è stata poi firmata dalle due Parti il 13 febbraio 2018.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, l'intesa è volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari "alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori".

Contestualmente alla ratifica vengono, pertanto, apportate una serie di **novelle al Codice dell'ordinamento militare**, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), già sede della materia agli articoli da 1533 a 1625 (con esclusione dell'articolo 1620).

Il **capo II** del disegno di legge (articoli 4-7) reca, inoltre, "**altre disposizioni di adeguamento** dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede". Capo II

In particolare, l'articolo 4, al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra Stato Italiano e la Santa Sede del 26 luglio 2006, novella l'**articolo 129 delle norme di attuazione**, di coordinamento e transitorie del **codice di procedura penale** (relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto.

A sua volta l'articolo 5, al fine di adattare l'ordinamento italiano a quanto previsto nello scambio di note tra lo Stato Italiano e la Santa Sede del **15 febbraio 2008**, inserisce nel codice di procedura penale il **nuovo articolo 206-bis**, concernente l'assunzione a domicilio della testimonianza di quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano (*cf. infra*).

Sempre in attuazione del richiamato scambio di note del 15 febbraio 2008 si provvede a

novellare anche l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, al fine di stabilire un uniforme principio in merito all'assunzione della testimonianza dei cardinali nel processo penale e in quello civile (cfr. *infra*).

L'ordinariato militare e la figura del cappellano militare

Con l'entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 7, i rapporti tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso accordi che prevedono procedimenti di revisione bilaterale senza necessità di revisioni costituzionali.

È questo il caso dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge 25 marzo 1985, n. 121).

Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 11** del citato Accordo l'**assistenza spirituale al personale delle Forze armate è assicurata da ecclesiastici nominati** dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Ai sensi dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all'**Ordinario militare per l'Italia**, il quale è coadiuvato dal **Vicario generale militare** e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono **assimilati di rango**, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al **grado di brigadiere generale**.

Ordinario militare	Generale di corpo d'armata
Vicario generale militare	Maggiore generale
Ispettori	Brigadiere generale

Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

Ai sensi dell'articolo 1539 l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Il servizio specifico di cappellano militare presenta le seguenti caratteristiche:

1. **stato di sacerdote cattolico**;
2. assimilazione di rango ai diversi **gradi militari**, secondo le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare;
3. **incompatibilità** di qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti di cappellano militare in servizio permanente (Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di uffici);
4. assoggettabilità alla **giurisdizione penale militare** e alle norme del Codice e del Regolamento in materia di disciplina militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

La **nomina** di cappellano militare è effettuata con decreto del **Presidente della Repubblica** su **proposta** del Ministro della Difesa, previa **designazione** dell'Ordinario Militare. L'istituzione ecclesiastica di cappellano militare e il conferimento della missione canonica è, invece, di competenza propria dell'Ordinario Militare.

I **cappellani militari** hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I cappellani militari si distinguono in: a) cappellani militari in **servizio permanente**; b) cappellani militari **in congedo**; c) cappellani militari in **congedo assoluto**. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti

Quadro
normativo
vigente

Assimilazione ai
gradi militari

Caratteristiche
del servizio reso
dai cappellani
militari

Competenze dei
cappellani
militari

rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.

L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi (art. 1546):

terzo cappellano militare capo	colonnello
secondo cappellano militare capo	tenente colonnello
primo cappellano militare capo	maggiore
cappellano militare capo	capitano
cappellano militare addetto	tenente

Ai sensi dell'articolo 1552 del Codice l'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:

- a) terzi cappellani militari capi: 9;
- b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.

Trattamento economico

Ai sensi dell'articolo 1621 del Codice **all'Ordinario militare** compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata; al vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione;

Ai sensi dell'**articolo 587** del Codice l'onere per il **trattamento economico** di attività e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

Per le **pensioni normali, privilegiate**, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

Trattamento economico

Contenuto dell'Intesa

Il testo dell'Intesa, composto da **14 articoli**, individua, le funzioni svolte dai Cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (**articoli 1 e 2**).

A sua volta l'**articolo 3** prevede la possibilità per i cappellani di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti; mentre in caso di assenza del cappellano è previsto che venga sostituito dal parroco, competente per la sede di servizio.

L'**articolo 4** affida la **direzione e il coordinamento** del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede.

L'**articolo 5** definisce l'**organico e lo stato giuridico**. Al riguardo si fissa il principio generale in forza del quale l'organico dei cappellani è di 162 unità (a fronte delle 204 attuali) e se ne stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella riportata nell'articolo successivo.

L'**articolo 6** definisce l'assimilazione dei cappellani ai gradi gerarchici

L'**articolo 7** individua le **modalità e forme di avanzamento**, stabilendo i periodi di permanenza minima per la promozione.

L'**articolo 8** è relativo al **rapporto di impiego** e stabilisce che il cappellano militare deve godere diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere

meno di 28 anni e più di 40. Il rapporto di impiego consiste nella missione sacerdotale, mentre gli **articoli 9 e 10** stabiliscono il trattamento economico e previdenziale.

L'**articolo 11** stabilisce che i cappellani militari **non sono soggetti al Codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare** se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. Con decreto del Ministero della Difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un Regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione.

L'**articolo 12** prevede le **sanzioni** nel caso di infrazioni alle regole disciplinari e dei doveri di servizio, stabilendo altresì la procedura per l'accertamento della violazione. In particolare, si prevedono le sanzioni della sospensione disciplinare dall'impiego, della sospensione dalle funzioni, e della cessazione dal servizio.

L'**articolo 13** disciplina le modalità **per la sospensione o cessazione** dell'impiego.

L'**articolo 14** stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dell'intesa verrà emanato il Regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. L'Intesa entrerà in vigore nell'ordinamento dello Stato ed in quello della Santa Sede con la pubblicazione, in pari data, sulla **Gazzetta ufficiale** e negli **Acta Apostolicae Sedis**.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Come in precedenza rilevato, il disegno di legge A.C. 2657, già approvato dal Senato il 9 settembre scorso, è composto di sette articoli divisi in due distinti capi.

I primi due articoli del capo 1 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.

[Le disposizioni del Capo I. Articoli 1-3](#)

L'**articolo 3** reca numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare.

Per un'analisi puntuale delle modifiche previste dal ddl in esame si rinvia al sottostante testo a fronte.

Nel dettaglio, al comma 1:

- alla **lettera a)** l'articolo 17 del Codice è sostituito al fine di prevedere nel nuovo testo, oltre a modifiche formali, che le autorità militari garantiscono ai cappellani militari **la piena libertà nell'esercizio del loro ministero**, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni;
- alla **lettera b)** viene novellato l'articolo 1533 sulla Direzione del Servizio di assistenza spirituale. La nuova versione del testo mantiene la direzione del servizio in capo all'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare. Tuttavia è **eliminata la previsione della collaborazione di tre ispettori** mentre è prevista quella di **cinque cappellani militari coordinatori** presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. Inoltre, l'Ordinario militare non è più assimilato al grado di generale di corpo d'armata ma a quello di tenente generale.
- alla **lettera c)** è inserito il nuovo articolo **1533-bis**, il quale disciplina i **contenuti del servizio di assistenza spirituale**, specificando che essa possa avvenire anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari possono inoltre avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio;
- alla **lettera d)** l'articolo 1534 sulla nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale è modificato solo da un punto di vista formale;
- alla **lettera e)** è inserito l'articolo 1534-bis sulla designazione dei cappellani militari coordinatori, specificando che il **conferimento dell'incarico** di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico;
- alla **lettera f)** si prevede l'abrogazione dell'articolo 1535 che prevede la possibilità di nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore, fermo restando l'organico;
- alle **lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q)** sono previste modifiche di coordinamento agli articoli 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 **conseguenti alla**

[Le novelle al Codice dell'ordinamento militare](#)

soppressione degli ispettori prevista alla precedente lettera b).

Ulteriori modifiche al Codice sono previste alle successive dalle lettere r)-ccc).

In particolare:

- la **lettera r)** novella l'articolo 1546 **sui gradi gerarchici**, prevedendo **l'eliminazione del grado più alto di terzo cappellano militare capo**, assimilato al grado di colonnello di cui la legislazione vigente prevede invece un organico di n. 9 unità e specificando che il numero di secondi cappellani militare capo è pari a 10 unità, mentre la legislazione vigente non pone un limite specifico.
- la **lettera s)** modifica l'articolo 1547 **su stato giuridico e organico**, aggiungendo un secondo comma che determina l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, in n. 162 unità, in luogo delle 204 unità attualmente previste dagli articoli 1533 e 1552;
- la **lettera t)** reca una modifica formale all'articolo 1548;
- alla **lettera u)** l'articolo 1549 è novellato al fine di precisare che tra **i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare di complemento**, vi è quello di avere un'età tra i 28 anni e i 40 anni;
- alla **lettera v)** sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 1552. In particolare, il comma 4 prevede l'organico dei cappellani militari in servizio permanente in: **9 terzi cappellani militari capi; 190 secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti**;
- la **lettera z)** modifica l'articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), demandando ad un apposito **regolamento**, definito con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, l'individuazione di specifiche **disposizioni disciplinari**.
- alla **lettera aa)** l'articolo 1559 è modificato prevedendo come requisiti per la **nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente** il servizio per almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo, in luogo degli attuali due anni di servizio e l'età non superiore ai 45 anni anziché gli attuali 50 anni;
- alle **lettere bb), cc)** recano modifiche formali agli articoli 1560, 1576;
- alla **lettera dd)** l'articolo 1577 sulle cause di cessazione dal servizio permanente sono soppresse quelle per inidoneità agli uffici del grado e per perdita del grado e sono aggiunte quelle per motivi disciplinari, revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica; dimissioni dallo stato clericale;
- la **lettera ee)** modifica l'articolo 1578 **innalzando dagli attuali 62 anni ai 65 anni l'età di cessazione** dal servizio permanente per i cappellani militari;
- la **lettera ff)** abroga l'articolo 1581 sulla cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado;
- la **lettera gg)** reca una modifica ordinamentale all'articolo 1583 (Cessazione dal servizio permanente d'autorità);
- la **lettera hh)** abroga l'articolo 1592 sulla nomina di Cappellani militari di complemento dove è prevista come requisito un'età tra i 25 e i 50 anni, ora ricompreso nell'articolo 1552, con modifica delle età (vedi lettera u);
- la **lettera ii)** reca una modifica ordinamentale all'articolo 1593(Domanda di nomina);
- la **lettera ll)** reca modifiche alla disciplina della cessazione dal complemento dettata dall'articolo 1594;
- la **lettera mm)** reca una disciplina più puntuale delle cause di perdita del grado di cui all'articolo 1597;
- la **lettera nn)** modifica l'articolo 1599 sulle sanzioni disciplinari, aggiungendo tra di esse la cessazione dal servizio.»;
- alla **lettera oo)** reca una disciplina più puntuale dell'avvio di inchiesta formale ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare di cui all'articolo 1601;
- la **lettera pp)** modifica l'articolo 1602 sull'organo inquirente cui è affidata l'inchiesta formale;
- la **lettera qq)** modifica l'articolo 1603 sulle decisioni del Ministro all'esito dell'inchiesta formale;
- la **lettera rr)** abroga gli articoli 1604 (Deferimento alla commissione di disciplina) e 1605 (Composizione della commissione di disciplina);
- la **lettera ss)** l'articolo 1608 sulle modalità di avanzamento per cui le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo (ora fino al grado di secondo cappellano militare capo); b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo (ora fino al grado di terzo, soppresso dalla precedente lettera r));
- le **lettere tt) e uu)** recano modifiche di coordinamento all'articolo 1609 sulle promozioni dei cappellani militari e all'articolo 1610 su valutazioni, impedimenti, sospensioni;
- alla **lettera vv)** viene modificato l'articolo 1611 sulle forme di avanzamento, prevedendo l'avanzamento ad anzianità congiunta al merito per il grado di cappellano militare addetto; per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo mentre il testo attuale prevede la promozione ad anzianità per i gradi di cappellano

- capo e primo cappellano capo e secondo cappellano capo e la scelta per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo (quest'ultimo grado è soppresso dalla precedente lettera r);
- alla **lettera zz)** sono modificati i periodi di permanenza minima nel grado previsti dall'articolo 1612 ai fini dell'avanzamento. In particolare, gli anni di anzianità minima per cappellano militare addetto sono ridotti da 6 a 5 anni, ma la promozione avviene per valutazione e non soltanto in base all'anzianità. Per il grado di cappellano militare capo, in luogo dell'attuale doppio sistema di avanzamento per valutazione a scelta dopo 9 anni e per promozione anzianità dopo 11 anni, si prevedono 10 anni per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, sopprimendosi il sistema di promozione ad anzianità. Al contrario, gli anni di anzianità minima per primo cappellano militare capo sono aumentati da 4 a 10 anni ed è prevista sempre la valutazione in luogo della sola anzianità;
 - la **lettera aaa)** abroga gli articoli 1613 (Promozioni a scelta nel grado superiore), 1614 (Avanzamento cappellani militari addetti), 1615 (Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi), 1617 (Programmazione) e 1618 (Promozioni dei cappellani militari in congedo);
 - la **lettera bbb)** modifica l'articolo 1621 sul trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari. In particolare, oltre a recepire per l'Ordinario militare il nuovo grado di tenente generale in luogo di quello di generale di corpo d'armata e l'eliminazione degli ispettori previsti dalla precedente lettera b), elimina la previsione che al Vicario generale e ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione. Al posto di tale sistema si prevede il trattamento economico di base degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione, cui si aggiungono le seguenti indennità: a) l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione; b) l'indennità mensile di impiego operativo di base; c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti; d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti. Si precisa poi che il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi;
 - la **lettera ccc)**, sostituendo l'articolo 1625 (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale) si stabilisce che per le **pensioni normali**, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale **segue il trattamento economico principale**, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età **si interrompe ogni progressione di carriera** e di avanzamento economico. **L'attuale versione** dell'articolo 1625 del C.O.M. **prevede invece** che ai sacerdoti inquadrati nelle forze armate si applicano, in materia pensionistica, le disposizioni in vigore per gli ufficiali, **secondo il grado di assimilazione**.

Il **comma 2 dell'articolo 3** prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), come novellato dalla lettera z) del comma 1 dell'articolo in esame, trovino applicazione le disposizioni in materia di disciplina militare previste dal Codice dell'ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Il **capo secondo** reca le disposizioni concernenti altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.

L'**articolo 4** predispose alcune modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, **relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio** dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria.

Le disposizioni del capo II. Articoli 4-7
Modifiche all'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

In relazione a tale disposizione nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato è specificato che "si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa e formalizzati nello scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede il 26 luglio 2006, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto".

Per un approfondimento di questo Accordo si veda qui

Nel merito della modifica proposta si ricorda che il comma 2 del richiamato articolo 129, oggetto di sostituzione da parte dell'articolo in esame, prevede che "quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, **l'informazione è; inviata all'Ordinario della diocesi** a cui appartiene l'imputato.

In relazione a tale previsione la nuova formulazione proposta dall'articolo 4 è volta a stabilire che "quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, **segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto**, la seguente autorità ecclesiastica:

a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;

b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. »;

c) al comma 3-*bis*, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1 ».

A sua volta le disposizioni previste dal successivo **articolo 5** sono state elaborate, secondo quanto riferito dal Governo (cfr. relazione illustrativa allegata all'A.S. 1763), in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con scambio di lettere in data **15 febbraio 2008**. Tale Accordo si sarebbe reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile all'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929.

Per un approfondimento del contenuto dell'Accordo del 15 febbraio del 2008 si rinvia, sia alla descrizione contenuta nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, sia al seguente [dossier](#).

Nello specifico il comma 1 dell'articolo 5, novella il codice di procedura penale al fine di inserirvi il nuovo articolo 206-*bis* relativo all'**assunzione della testimonianza di cardinali**.

Il nuovo articolo 206-*bis* del c.p.p.

Al riguardo, si prevede che nel caso in cui debba essere **assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo** particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

A tal fine viene specificato che **rivestono funzioni di rilievo particolare** presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Si procede, invece, nelle forme ordinarie nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile la comparizione dei richiamati soggetti per esguire un atto di ricognizione o di confronto o per ogni altra necessità.

Analoga disposizione è attualmente prevista dall'articolo 205 c.p.p. esclusivamente a favore delle cinque più alte cariche dello Stato:

- Presidente della Repubblica;
- Presidenti delle Camere;
- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Presidente della Corte costituzionale.

Si precisa che, mentre per le più alte cariche dello Stato l'assunzione della testimonianza avverrà sempre (per il Presidente della Repubblica) o dietro loro richiesta (per tutte le altre cariche) nel luogo in cui esse esercitano la loro funzione o ufficio, ai suddetti Cardinali viene riconosciuto il diritto di indicare un luogo qualsiasi (purchè ciò avvenga per garantire la continuità e la regolarità della funzione cui essi risultano preposti).

Il comma **2** **reca analoga modifica per i procedimenti civili** tramite modifica all'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Tale norma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 225 del c.p.c., relative all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applicano in ogni caso ai Cardinali e ai grandi Ufficiali dello Stato.

Modifiche all'articolo 105 delle norme di attuazione del c.p.c.

A tal proposito la novella proposta dal comma 2 dell'articolo 5 è volta a specificare che la norma fa riferimento "**ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo** particolare presso la Santa Sede", individuandone le figure nel senso come sopra riportato.

L'**articolo 6** prevede una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale

dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** prevede che la legge entrerà **in vigore** il giorno successivo alla sua pubblicazione nella **Gazzetta ufficiale**.

Testo a fronte

Novelle al Codice dell'Ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
Art. 17 <i>(Servizio di assistenza spirituale)</i>	Art. 17 <i>(Assistenza spirituale)</i>
1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.	1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto. 2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni
Art. 1533 <i>(Direzione del Servizio di assistenza spirituale)</i>	Art. 1533 <i>(Direzione del Servizio di assistenza spirituale)</i>
1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia . 2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale . 3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. 4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica. 5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.	1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. 2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale e di maggiore generale. 3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante , di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. 4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica. 5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale. 6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente
	Art. 1533-bis <i>(Svolgimento del servizio di assistenza spirituale)</i>
	1. I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
	<p>dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.</p> <p>2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.</p> <p>3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.</p> <p>4. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.</p> <p>5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio</p>
<p>Art. 1534 (Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori)</p>	<p>Art. 1534 (Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale)</p>
<p>1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.</p>	<p>1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.</p>
	<p>Art. 1534-bis (Designazione dei cappellani militari coordinatori)</p>
	<p>1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.</p> <p>2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.</p> <p>3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico</p>
<p>Art. 1535 (Nuove designazioni)</p>	<p>abrogato</p>
<p>1. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici</p>	<p>abrogato</p>

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.	
Art. 1536 (Obbligo del giuramento)	Art. 1536 (Obbligo del giuramento)
1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.	1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori presta giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Art. 1538 (Formula del giuramento del Vicario generale)	Art. 1538 (Formula del giuramento del Vicario generale)
1. La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente: «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo»	1. La formula del giuramento del Vicario generale militare è la seguente: «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo»
Art. 1539 (Cessazione dall'ufficio per limiti di età)	Art. 1539 (Cessazione dall'ufficio per limiti di età)
1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. 2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.	1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.
Art. 1540 (Cessazione dall'ufficio d'autorità)	Art. 1540 (Cessazione dall'ufficio d'autorità)
1. Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.	1. Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.
Art. 1541 (Trattamento di quiescenza)	Art. 1541 (Trattamento di quiescenza)
1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.	1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
Art. 1542 (Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori)	Art. 1542 (Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori)
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.	1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.
Art. 1543 (Cessazione dall'ufficio)	Art. 1543 (Cessazione dall'ufficio)
1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.	1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
2. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.	2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità
Art. 1544 (Richiami in servizio)	Art. 1544 (Richiami in servizio)
1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici. 2. In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.	1. Il Vicario generale militare nella riserva può essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se è vacante il corrispondente posto organico
Art. 1545 (Collocamento in congedo assoluto)	Art. 1545 (Collocamento in congedo assoluto)
1. Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.	1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età
Art. 1546 (Gradi gerarchici)	Art. 1546 (Gradi gerarchici)
1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi: a) terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello; b) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello; c) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; d) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; e) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente. 2. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate è riportata nel regolamento.	1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi: a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità; b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente; e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente. 2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari: a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale; b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate
Art. 1547 (Stato giuridico)	Art. 1547 (Stato giuridico e organico)
1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.	1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice. 2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità.

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
Art. 1548 (Nomina)	Art. 1548 (Nomina)
1. La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa , previa designazione dell'Ordinario militare.	1. La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa , previa designazione dell'Ordinario militare.
Art. 1549 (Requisiti per la nomina)	Art. 1549 (Requisiti per la nomina)
1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto , devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare.	1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento , devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40 anni .
Art. 1552 (Ruoli)	Art. 1552 (Ruoli)
1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa. 2. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità. 3. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza. 4. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in: a) terzi cappellani militari capi: 9; b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.	1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa. 2. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.
Art. 1555 (Normativa penale e disciplinare applicabile)	Art. 1555 (Normativa penale e disciplinare)
1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. 2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.	1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. 2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX. 3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare. 4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.
Art. 1559 (Nomina)	Art. 1559 (Nomina)
1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e	1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
<p>secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:</p> <p>a) presentano apposita domanda; b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo; c) non hanno superato il 50^o anno di età.</p> <p>2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che:</p> <p>a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto; b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento; c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare; d) non hanno compiuto il 50^o anno di età.</p>	<p>decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:</p> <p>a) presentano apposita domanda; b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo; c) non hanno superato il 45^o anno di età.</p> <p><i>(Si veda comma 2 art. 1547)</i></p>
<p>Art. 1560 <i>(Disposizioni generali sull'impiego)</i></p>	<p>Art. 1560 <i>(Disposizioni generali sull'impiego)</i></p>
<p>1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare. 2. L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.</p>	<p>1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare. 2. L'impiego non può essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.</p>
<p>Art. 1576 <i>(Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego)</i></p>	<p>Art. 1576 <i>(Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego)</i></p>
<p>1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. 2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.</p>	<p>1. Per la sospensione precauzionale dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. 2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.</p>
<p>Art. 1577 <i>(Cause di cessazione dal servizio permanente)</i></p>	<p>Art. 1577 <i>(Cause di cessazione dal servizio permanente)</i></p>
<p>1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) inidoneità agli uffici del grado; d) domanda; e) d'autorità; f) elevazione alla dignità vescovile; g) perdita del grado.</p> <p>2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto. 3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.</p>	<p>1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) domanda; d) d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici; e) elevazione alla dignità vescovile; f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c); g) revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica; h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.</p> <p>2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto. 3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5</p>
<p>Art. 1578 <i>(Cessazione dal servizio permanente per età)</i></p>	<p>Art. 1578 <i>(Cessazione dal servizio permanente per età)</i></p>
<p>1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 62^o anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.</p>	<p>1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 65^o anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.</p>

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
Art. 1581 (Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado)	abrogato
1. Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulta non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.	abrogato
Art. 1583 (Cessazione dal servizio permanente d'autorità)	Art. 1583 (Cessazione dal servizio permanente d'autorità)
1. Il cappellano militare può, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.	1. Il cappellano militare può essere collocato d'autorità nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.
Art. 1592 (Nomina)	abrogato
1. I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.	abrogato
Art. 1593 (Domande di nomina)	Art. 1593 (Domande di nomina)
1. Le domande per la nomina a cappellano militare addette di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di godimento dei diritti politici; d) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare; e) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità fisica richiesta dall'articolo 1549. 2. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.	1. Le domande per la nomina a cappellano militare di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di godimento dei diritti civili e politici ; d) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità richiesta dall'articolo 1549 2. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.
Art. 1594 (Cessazione dal complemento)	Art. 1594 (Cessazione dal complemento)
1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.	1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato cinque anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
Art. 1597 (Cause di perdita del grado)	Art. 1597 (Cause di perdita del grado)
1. Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dalla sezione III del capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili. 2. In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa.	1. Il cappellano militare perde il grado per: a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche; b) cessazione dal servizio d'autorità per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d); c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c). 2. In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa.

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
Art. 1599 (Sanzioni disciplinari di stato)	Art. 1599 (Sanzioni disciplinari)
1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574; b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589; c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.	1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio , sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574; b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589; c) la cessazione dal servizio.
Art. 1601 (Avvio dell'inchiesta formale)	Art. 1601 (Avvio dell'inchiesta formale)
4. Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici. 2. Il Ministro della difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.	1. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano è sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano.
Art. 1602 (Inquirente)	Art. 1602 (Inquirente)
1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro a un cappellano militare inquirente. 2. In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. 3. L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. Se ciò non è possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale a un ufficiale generale dell'Esercito italiano di grado superiore all'inquisito. 4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.	1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare. 2. In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. 3. L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. 4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro, formulando una proposta motivata.
Art. 1603 (Decisioni del Ministro)	Art. 1603 (Decisioni del Ministro)
1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione. 2. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.	1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599.
Art. 1604 (Deferimento alla commissione di disciplina)	<i>abrogato</i>
1. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, è ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 1599, comma 1, lettera c), è sottoposto a una commissione di disciplina. 2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del	<i>abrogato</i>

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
giudicando, dichiara se egli è ancora meritevole di conservare il grado.	
Art. 1805 (Composizione della commissione di disciplina)	abrogato
1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando. 2. La commissione di disciplina è composta: a) dal Vicario generale militare, presidente; b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri. 3. Se è sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al comma 2, lettera b), devono essere più anziani di lui. Se non vi sono primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, la commissione di disciplina è composta dal Vicario generale e da due ispettori. 4. La commissione di disciplina, quando deve giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa. 5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.	abrogato
Art. 1808 (Modalità di avanzamento)	Art. 1808 (Modalità di avanzamento)
1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di prime cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.	1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo
Art. 1809 (Promozioni dei cappellani militari)	Art. 1809 (Promozioni dei cappellani militari)
1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario. 2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare. 3. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.	1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario. 2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare. 3. Per la validità delle deliberazioni della commissione di avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare. 4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio
Art. 1810 (Valutazioni, impedimenti e sospensioni)	Art. 1810 (Valutazioni, impedimenti e sospensioni)
1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 4552. 2. Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che è sospeso dall'impiego o	1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nel ruolo. 2. Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che è sospeso dall'impiego o

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
<p>dalle funzioni del grado, o che si trova in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.</p> <p>3. E' sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.</p> <p>4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare più anziano di pari grado già valutato.</p> <p>5. Se il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale è stata revocata, o il cappellano militare è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato è maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti più scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.</p> <p>6. Se il cappellano militare è stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinamente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.</p>	<p>che si trova in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.</p> <p>3. E' sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.</p> <p>4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare più anziano di pari grado già valutato.</p> <p>5. Se il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale è stata revocata, o il cappellano militare è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato è maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti più scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.</p> <p>6. Se il cappellano militare è stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinamente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.</p>
<p>Art. 1611 (Forme di avanzamento)</p>	<p>Art. 1611 (Forme di avanzamento)</p>
<p>1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:</p> <p>a) ad anzianità, per i gradi di cappellano capo, primo cappellano capo e secondo cappellano capo;</p> <p>b) a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo;</p>	<p>1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:</p> <p>a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;</p> <p>b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.</p> <p>2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti</p>
<p>Art. 1612 (Periodi di permanenza minima nel grado)</p>	<p>Art. 1612 (Periodi di permanenza minima nel grado)</p>
<p>1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:</p> <p>a) cappellano capo: 9 anni;</p> <p>b) secondo cappellano capo: 7 anni.</p>	<p>1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:</p> <p>a) cappellano militare addetto: 5 anni;</p> <p>b) cappellano militare capo: 10 anni;</p> <p>c) primo cappellano militare capo: 10 anni</p>

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
2. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti: a) cappellano addetto: 6 anni; b) cappellano capo: 11 anni; c) primo cappellano capo: 4 anni.	
Art. 1613 (Promozioni a scelta nel grado superiore)	abrogato
1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi. 2. Le promozioni da attribuire ai secondi cappellani capi sono determinate al verificarsi della vacanza organica nel grado di terzo cappellano capo.	abrogato
Art. 1614 (Avanzamento dei cappellani militari addetti)	abrogato
1. I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.	abrogato
Art. 1615 (Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi)	abrogato
1. I cappellani militari capi che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 per l'avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo. 2. Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall'articolo 1613. 3. Se rimangono posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma 2, possono essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che hanno ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.	abrogato
Art. 1617 (Programmazione)	abrogato
1. Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale	abrogato
Art. 1618 (Promozioni dei cappellani militari in congedo)	abrogato
1. Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. (1575) 2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo. 3. Il cappellano militare della riserva può essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.	abrogato
Art. 1621	Art. 1621

Codice dell'Ordinamento militare (testo vigente)	Codice dell'Ordinamento militare (testo proposto)
<i>(Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari)</i>	<i>(Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari)</i>
<p>1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.</p> <p>2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata.</p> <p>3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.</p> <p>4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.</p>	<p>1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.</p> <p>2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.</p> <p>3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.</p> <p>4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.</p> <p>5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:</p> <p>a) l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;</p> <p>b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;</p> <p>c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;</p> <p>d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.</p> <p>6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.</p>
Art. 1625 <i>(Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale)</i>	Art. 1625 <i>(Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale)</i>
<p>1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.</p> <p>2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.</p>	<p>1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.</p>

Discussione e attività istruttoria in Commissioni in sede referente

L'esame in sede referente del provvedimento è iniziato nella seduta del 27 ottobre e si è concluso in quella del 23 marzo.

Non sono stati presentati emendamenti.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento si sono espresse favorevolmente, in sede consultiva, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.